

N. R.G. 8301/2023

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **8301-1/2023** promossa da:

**DAVIDE**, (C.F. \_\_\_\_\_) rappresentato e difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_ ed  
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in \_\_\_\_\_.

**Opponente**

**CONTRO**

**BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIO CREDITO CENTRALE S.p.A.** (C. F. \_\_\_\_\_)  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ , ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma,

n. \_\_\_\_\_

**Opposta**

**AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE** (C.F. \_\_\_\_\_)  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.

in persona del legale

**Opposta**

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per Davide:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa, contrariis rejectis:*

*In via preliminare: - Disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata n. 08320220008527280003, dell'importo complessivo di € 129.980.88, relativa al ruolo n. 2022/002609 esecutivo in data 30.09.2022, stante la sussistenza di gravi motivi; Nel merito: 1) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I), la nullità/invalidità della cartella esattoriale n. 08320220008527280003, quale atto di intimazione/precetto, per inesistenza ovvero inefficacia del ruolo esattoriale n. 2022/002609 quale titolo esecutivo, essendo il credito azionato non di natura pubblica ma di natura privata; 2) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) la nullità delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente per violazione dell'art. 4.4 dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005 (violazione del divieto di acquisire ulteriori garanzie sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo pubblico di garanzia gestito dal MCC) e per l'effetto la nullità/invalidità della cartella esattoriale opposta n. 08320220008527280003; 3) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo III-IV), sotto i diversi profili, la nullità ex art. 33, comma 1 e art. 33, comma 2 lett. t) e 36 del Codice del Consumo dell'art. 7 delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente, la decadenza ex art. 1957 c.c. dall'azione di garanzia con conseguente liberazione del garante opponente, e per l'effetto dichiarare la invalidità/nullità della cartella esattoriale in questa sede contestata; 4) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo V) la nullità degli artt. 2, 7 e 9 delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente, la decadenza ex art. 1957 c. c. dall'azione di garanzia con conseguente liberazione del garante opponente e per l'effetto dichiarare la invalidità/nullità della cartella esattoriale in questa sede contestata;”*

*Con vittoria di spese e compenso professionale”.*

Per Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A.]

*“Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa contraria istanza o deduzione, così provvedere: - In via preliminare, disporre il differimento della prima udienza, a norma dell’art. 269, comma 2, c.p.c., onde consentire ed autorizzare nelle forme prescritte la chiamata in causa di Banca Nazionale del Lavoro (C.F. 09339391006), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli, 30, 00157; -In via principale e nel merito rigettare tutte le domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso perché l’operato di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.a. è conforme al dettato della normativa vigente in materia come meglio specificato nel presente atto e come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità;- in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, accertare e dichiarare Banca Nazionale del Lavoro in persona del legale rappresentante pro tempore, soggetto tenuto a garantire e/o manlevare la Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale S.p.a. da ogni e qualsivoglia pregiudizio eventualmente accertato e riconosciuto in favore dell’attore e, per l’effetto, condannare la medesima Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere in favore di Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione delle somme a titolo di spese legali/risarcitorie;]*

*- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori tutti come per legge.”*

Per Agenzia delle Entrate – Riscossione:

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito respingere l’opposizione, dichiarando in ogni caso il difetto di legittimazione passiva dell’Agente della riscossione per i motivi dedotti nel presente atto; in subordine, ove la domanda fosse accolta per attività riferibile all’ente impositore, Voglia compensare le spese nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate – Riscossione ed in subordine condannare l’ente impositore a tenere indenne e comunque a manlevare la deducente da qualsiasi spesa di soccombenza processuale”*

L'attore richiama, a sostegno della propria tesi, il disposto letterale dell'art. 4.4 dell'Allegato. 1 al Decreto Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, a norma del quale sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcun'altra garanzia reale, assicurativa e bancaria; ad avviso di parte attrice, nel divieto in questione dovrebbe dunque rientrare anche la fideiussione sottoscritta a favore di BNL, in quanto essa, pur avendo carattere di garanzia personale, ha tuttavia natura bancaria, essendo stata prestata a favore di una banca e a garanzia di un contratto bancario.

Tali considerazioni risultano, tuttavia, infondate.

Il divieto di cui all'art. 4.4. dell'Allegato 1 al D.M. in esame, infatti, si riferisce alle sole garanzie reali, a quelle bancarie e a quelle assicurative, tra le quali non può rientrare la fideiussione rilasciata da Davide, che si configura come una garanzia personale che non è assimilabile ad una garanzia "bancaria", poiché, come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, è tale soltanto quella concessa da una banca.

La fideiussione personale, infatti, si differenzia sotto vari profili rispetto a quelle bancarie ed assicurative.

Quest'ultime garanzie sono, infatti, rilasciate da istituti bancari e compagnie assicurative, ossia enti sottoposti a specifica regolamentazione e vigilanza, mentre la fideiussione personale è rilasciata da un soggetto privato, che garantisce col proprio patrimonio l'adempimento delle obbligazioni di un terzo.

L'art. 4.4. in esame, dunque, contempla limitazioni che riguardano le sole "garanzie reali, assicurative e bancarie", mentre non esclude la possibilità di acquisire ulteriori garanzie di tipo personale sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo.

Pertanto, poiché la norma di riferimento è inequivoca nel consentire l'acquisizione di ulteriori garanzie di tipo personale, anche il secondo motivo di opposizione deve essere respinto.

Per quanto attiene agli ulteriori motivi d'opposizione, va osservato quanto segue.

L'odierno opponente invoca la tutela consumeristica, deducendo la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione, in quanto la stessa, derogando al disposto dell'art. 1957 c.c., verrebbe ad assumere carattere vessatorio ai sensi degli artt. 33, co. 1 e co. 2, lett. t).

Presupposto essenziale ai fini dell'eventuale applicabilità della normativa in esame è, dunque, quello afferente alla sussistenza in capo al ricorrente della qualifica di consumatore.

Al riguardo va osservato che l'opponente, nell'ambito della fattispecie in oggetto, può ben considerarsi consumatore, dal momento che non risulta che lo stesso abbia rilasciato la fideiussione in esame a favore di IRTE al di fuori dell'esercizio della propria attività commerciale, industriale o, comunque, professionale; non risultando, quindi, la finalità professionale del rilascio di detta fideiussione, viene in rilievo il rapporto di parentela con il fratello Fabrizio, socio al 100% e amministratore unico di [REDACTED] che ulteriormente qualifica la posizione dell'odierno opponente quale consumatore.

In tal senso, appare utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, cui si conforma quella nazionale di legittimità, che muove nel senso di respingere la tesi del c.d. - "professionista di rimbalzo", secondo cui è da considerare professionista anche colui che garantisce il debito contratto da un soggetto che, quale debitore principale, agisce nell'esercizio della propria attività professionale.

Sul punto, la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale hanno infatti chiarito che la qualifica di "consumatore" deve essere attribuita con riguardo specifico al singolo soggetto che sottoscrive il contratto, prendendo in considerazione gli scopi per cui egli si determina a stipulare l'accordo, e non anche le ragioni per cui il debitore principale ha contratto la sua obbligazione.

In questo senso, dunque, la circostanza che il debitore principale, ossia IRTE, abbia contratto il proprio debito con BNL nell'esercizio della propria attività commerciale e per fini professionali, non vale a togliere a Davide, quale fideiussore, la qualifica di consumatore, con conseguente applicabilità della normativa consumeristica.

**Per quanto attiene alla vessatorietà della clausola di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione in esame, è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la clausola che deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. nell'ambito del contratto di fideiussione, in quanto determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore, è da considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t), Codice del Consumo.**

Di conseguenza, è onere del professionista – in tal caso, BNL spa – provare che la clausola in questione sia stata oggetto di trattativa individuale ex art. 34, comma 5, del Codice del Consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c.

Nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole considerate vessatorie sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 comma 5 del Codice del Consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c. (Trib. Lecco 20.09.2024, n. 627; Cass. Civ. 2023 n. 27558).

Nel caso di specie, non risulta sul punto provata alcuna trattativa individuale intercorsa tra l'opponente e BNL, con riferimento alla clausola di cui all'art.7 in esame, atteso che, peraltro, la banca, soggetta al suddetto onere probatorio, non si è neppure costituita in giudizio.

Dalla vessatorietà della clausola deriva, dunque, la disapplicazione della stessa e la conseguente operatività del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

Al riguardo, va precisato che la fideiussione in oggetto reca, all'art. 8, la clausola di pagamento "a semplice richiesta scritta", il che comporta, secondo la giurisprudenza di legittimità, al pari della clausola di pagamento "a prima richiesta", la sussistenza di una deroga parziale all'art. 1957 c.c. Infatti, mentre, di norma, per evitare di incorrere in decadenza il creditore è tenuto a proporre, nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione, un'azione giudiziale per far valere le proprie pretese nei confronti del debitore, ove si tratti di fideiussione con clausola di pagamento "a semplice richiesta scritta", pur rimanendo fermo il termine di decadenza di sei mesi, è sufficiente che il creditore rivolga al debitore una istanza di pagamento anche in via stragiudiziale.

In tale ultimo senso, si è espressa di recente la Suprema Corte, con la sentenza 13.01.2025, n. 835, secondo la quale "… nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale".

Quanto, poi, all'estensione della disciplina anche alle fideiussioni specifiche va richiamata la giurisprudenza del Tribunale di Milano, che con sentenza n. 7526/2023 ha ritenuto applicabile la disciplina di cui alla legge n. 287/1990 anche alle dette garanzie concluse in un arco temporale diverso da quello accertato con provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, impostazione che, di recente, ha ricevuto anche l'avallo della Suprema Corte di Cassazione Civile, n. 27243/2024.

Essendo dunque vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, la clausola di cui all'art. 7 della fideiussione dovrà ritenersi inefficace/nulla ai sensi dell'art. 36 Codice Consumo, consentendo di conseguenza al garante di eccepire la decadenza ex art. 1957 c. c.

L'art. 1957 c. c. testualmente recita: *“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”*.

Applicando tale regola al caso di specie, il creditore BNL avrebbe dovuto proporre, a pena di decadenza, le proprie istanze giudiziali contro il debitore principale IRTE entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.

La produzione documentale depositata dal Mediocredito (cfr. doc. 5 del fascicolo di detta parte) dimostra che l'obbligazione principale deve ritenersi “scaduta” ex art. 1957 c. c. in data 02.12.2019, ovvero quando l'allora BNL, alla quale MCC si è surrogata, revocò il fido di euro 250.000,00 e chiese il pagamento dell'intera esposizione.

Entro 6 mesi da tale data l'allora BNL avrebbe dovuto agire nei confronti del debitore principale IRTE s.r.l., del che non è stata fornita nessuna prova in atti, non avendovi provveduto la stessa BNL, che non si è costituita in giudizio, né avendo fornito detta prova MCC.

La decadenza della banca dalla garanzia ex art.1957 c.c. è opponibile dal fideiussore odierno opponente anche alla terza chiamata MCC che, agendo in virtù della surrogazione legale ex art.1203 c.c. nella posizione della banca erogatrice, è esposta alle eccezioni inerenti ad esistenza ed entità del credito opponibili dal fideiussore nei confronti del creditore surrogato.

Al riguardo, va richiamata la recente pronuncia del Tribunale di Milano (n. 107/2023 del 09.01.2023), secondo la quale *“... poiché la surrogazione legale di cui all'art.1203 n.3 c.c. importa il subingresso di un soggetto nella posizione giuridica di altro soggetto, con i diritti e le azioni si trasferiscono anche le eccezioni inerenti al diritto che forma oggetto di surrogazione. Da tanto consegue che i condebitori, nei cui confronti il debitore che ha adempiuto al debito comune fa valere il suo diritto alla surrogazione nel pagamento, possono opporre nei suoi confronti tutte le eccezioni opponibili al creditore originario in ordine all'esistenza e alla entità del debito”* costante orientamento; e, sul punto, va richiamato anche l'orientamento della Suprema Corte, tra cui *ex multis Cass.n.1818/1981, Cass.n.4507/2001 e Cass. Civ. n.7361/2010”*.

Pertanto, il fideiussore odierno opponente deve ritenersi liberato ex art. 1957 c. c.. e dunque non più obbligato verso il surrogante, con conseguente inefficacia di ogni azione esecutiva o coattiva proposta, ed invalidità/nullità della cartella esattoriale in questa sede contestata.

Quanto detto assorbe l'ulteriore ultimo motivo di opposizione, in relazione al quale l'opponente deduce la nullità parziale della fideiussione da lui rilasciata, evidenziando che le clausole di cui agli artt. 2, 7 e 9 del contratto ripetono fedelmente lo schema di garanzia fideiussoria predisposto dall'ABI in data 03.10.2002 e dichiarato dalla Banca d'Italia contrario all'art. 2 della legge n. 287 del 1990, nella misura in cui le medesime disposizioni risultano applicate in modo uniforme dalle banche associate, così realizzando una intesa restrittiva della concorrenza; sul punto, si veda Cass. n. 41994/2021, secondo la quale *"... i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti"*.

La sentenza in questione si riferisce alle sole fideiussioni *omnibus*, e non anche a quelle specifiche, tra le quali rientra, come detto, la fideiussione oggetto del presente giudizio, rilasciata a garanzia del mutuo chirografario concluso tra BNL e IRTE; ma va, al riguardo, tenuto conto dell'ulteriore orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche in relazione alle fideiussioni specifiche, può configurarsi una violazione della normativa *antitrust* analoga a quella oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite.

Tuttavia, anche aderendosi al predetto orientamento, è necessaria la prova concreta di tale violazione da parte di chi intende farla valere in giudizio; prova che, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita dall'opponente.

**Va dunque accolta l'opposizione proposta, e dichiarata l'inefficacia di ogni azione esecutiva o proposta, ed invalidità/nullità della cartella esattoriale in questa sede contestata.**

MCC ha formulato domanda riconvenzionale, chiedendo che, nel caso in cui le contestazioni dell'attore in ordine al comportamento di BNL dovessero essere accertate come fondate e fosse dichiarata l'invalidità delle garanzie accessorie acquisite, BNL fosse condannata *"... alla ripetizione a Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.a. delle somme a titolo di spese legali/risarcitorie del presente giudizio qualora dovessero essere riconosciute fondate le istanze dell'attore. Si chiede, pertanto, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'invalidità delle fideiussioni personali, condannare Banca Nazionale del Lavoro alla ripetizione in favore di Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.a delle spese legali"*.

Pur non essendo del tutto chiara l'espressione "*spese legali/risarcitorie*", adoperata da MCC, la domanda riconvenzionale appare da interpretarsi quale richiesta di MCC di essere tenuta indenne dalle spese di lite da BNL, nell'ipotesi di declaratoria d'invalidità delle fidejussioni personali.

Va peraltro osservato, quanto alle spese di lite, che la pluralità di questioni controverse implicate dalla presente causa, e gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti sul punto, inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

Conseguentemente, la domanda riconvenzionale formulata da MCC non può trovare accoglimento, attesa, appunto, la disposta compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di Banca del Mezzogiorno - Medio credito centrale S.p.A. di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Davide, in forza della cartella esattoriale n. 08320220008527280003;

2) Respinge la domanda riconvenzionale formulata da Banca del Mezzogiorno - Medio credito centrale S.p.A.;

Così deciso in Firenze, il 14.6.2025

Il Giudice Estensore Dott.ssa Patrizia Pompei

Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT Matilde Gualtieri.